

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le presenti modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 intendono apportare elementi di innovazione al fine di garantire la migliore funzionalità ed operatività dell'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito delle finalità conferite dalla legge stessa.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'art. 1 della L.R. 46/2019, portando a trenta mesi (rispetto ai diciotto previsti) dall'entrata in vigore della norma il termine entro il quale la Giunta regionale predispone il testo unico in materia di protezione civile.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 della L.R. 46/2019 ed in particolare:

- aggiunge il riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, in materia di contingente complessivo di personale;
- uniforma, con il comma 2, l'articolazione dell'Agenzia a quella attualmente adottata dalla Giunta regionale (direzione, servizi ed uffici in luogo di unità direzionale, unità organizzative complesse ed unità organizzative semplici);
- stabilisce, con il comma 3, lettera a), che l'Agenzia, per l'espletamento delle proprie attività, utilizza personale appartenente al ruolo della Giunta regionale, assegnato in distacco per una durata di due anni, prorogabile.

L'articolo 3 modifica l'art. 16 della L.R. 46/2019 in virtù delle modificazioni ed integrazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 4 modifica l'articolo 19, comma 1, della L.R. 46/2019. In particolare:

- sostituisce la lettera c), specificando che il personale regionale in servizio, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. n. 34/2007 e dell'articolo 14 della l.r. n. 72/1993, è assegnato all'Agenzia in posizione di distacco ai sensi dell'articolo 6;
- dopo il comma c), inserisce il comma *c-bis*) stabilendo che, nelle more dell'acquisizione della piena capacità operativa dell'Agenzia e dell'attuazione dell'atto di Organizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire pienamente l'esercizio delle funzioni di Protezione civile, le strutture della Giunta regionale assicurano il pieno supporto alla funzionalità dell'Agenzia.
- chiarisce infine i rapporti tra Servizi della Giunta e Agenzia in ordine alle attività di supporto per la gestione del personale.